

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BV.2023.30-31+BE.2023.18

Decisione del 1° febbraio 2024

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A. AG,

2. B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Curzio Fontana,

Reclamanti e opposenti

contro

**UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA
SICUREZZA DEI CONFINI,**

Controparte e richiedente

Oggetto

Perquisizione (art. 48 e seg. DPA)

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Fatti:

- A.** Con decisione del 22 settembre 2020, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti d'ignoti un'inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0), alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e alla legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51) per aver disposto/utilizzato *"nel territorio doganale svizzero nel corso di manifestazioni sportive autoveicoli e veicoli non imposti"* (atto 01.01.01 001 incarto UDSC). L'UDSC afferma, in sostanza, che *"la società di diritto elvetico A. AG, la quale si occupa della gestione di corridoi ciclisti professionisti, ha utilizzato nel territorio doganale sei veicoli esteri per assistere la sua squadra durante l'edizione 2019 del Tour de Suisse (TdS). Tali veicoli sono stati forniti dalla C. SRL, società di diritto italiano. Al momento della loro immissione nel territorio elvetico, i veicoli non sono stati dichiarati ed hanno di conseguenza usufruito a torto dell'ammissione temporanea senza documenti doganali"* (atto 01.05.01 001 incarto UDSC).
- B.** Il 4 settembre 2023, l'UDSC ha ordinato la perquisizione della sede della società A. AG, precisando che, *"al fine di poter determinare i fatti giuridicamente pertinenti nella procedura in corso ed in particolare i soggetti penalmente responsabili nonché l'ampiezza delle infrazioni commesse, la presente Autorità penale necessita reperire tutta la documentazione inerente alle immissioni nel territorio doganale di veicoli esteri per conto della A. AG nonché i ruoli assunti dai soggetti operanti per conto di quest'ultima all'epoca dei fatti"* (atto 01.05.01 001 incarto UDSC). Informato sulla procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli, B., presidente della direzione della A. AG, con firma individuale, ha postulato l'apposizione di sigilli sulla documentazione cartacea e informatica raccolta e messa al sicuro (v. atto 01.05.02 001 e segg., 01.05.03 001, 01.05.04 001 e segg., 01.05.05 001, 01.05.06 001 e segg., nonché 01.05.07 001 incarto UDSC).
- C.** Con reclamo del 7 settembre 2023, A. AG e B. sono insorti contro il summenzionato ordine di perquisizione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento del medesimo e la restituzione del materiale informatico posto sotto sigilli (v. BV.2023.30-31, act. 1).
- D.** Con istanza del 21 settembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'UDSC ha postulato: *"1. La levata di sigilli"*

apposti alla documentazione cartacea, all'immagine forense come pure al conto e-mail degli opposenti con decisione di messa al sicuro dell'AD sud del 4 settembre 2023 è accolta. 2. Il reclamo degli opposenti del 7 settembre 2023 contro la perquisizione dell'AD Sud del 4 settembre 2023 è respinto. 3. L'autorità richiedente è autorizzata alla cernita della documentazione, a quella contenuta nell'immagine forense come pure a quella presente nel conto e-mail messi al sicuro" (BE.2023.18, act. 6, pag. 2).

- E.** Con replica/risposta del 19 ottobre 2023, i reclamanti/opponenti hanno postulato l'accoglimento del loro gravame, con annullamento dell'ordine di perquisizione e restituzione del materiale informatico/dati elettronici posti sotto sigilli, di cui al processo verbale di perquisizione e alle liste d'inventario (v. BV.2023.30-31, act. 9, nonché BE.2023.18, act. 4).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.** Nella misura in cui il reclamo del 7 settembre 2023 e la richiesta di levata dei sigilli del 21 settembre 2023 concernono le medesime parti e lo stesso procedimento penale amministrativo, per motivi di economia processuale, si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause BV.2023.30-31 e BE.2023.18 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003 consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000 consid. 1a).
- 2.** Con replica/risposta del 19 ottobre 2023, gli opposenti hanno postulato un accesso integrale agli atti dell'incarto n. 71-2019.22849 dell'UDSC, con l'assegnazione di un ulteriore termine per completare il reclamo (v. BV.2023.30-31, act. 9, nonché BE.2023.18, act. 4). Ora, nella misura in cui il reclamo, con la relativa motivazione, deve essere presentato nel termine ricorsuale di 10 giorni (v. art. 396 cpv. 1 CPP) e che susseguenti completamenti o correzioni non sono possibili (v. GUIDON, Commentario basilese, 3° ediz. 2023, n. 9e ad art. 396 CPP), la richiesta degli opposenti di ottenere un ulteriore termine per completare il reclamo va respinta. Del resto, né dagli atti dell'incarto né dalle allegazioni stesse di A. AG e B. risulta che sia stato loro negato l'accesso agli atti di fronte all'autorità precedente.

3.

- 3.1** Per invalsa giurisprudenza l'apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la perquisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza delle stesse, ossia dopo la levata dei sigilli (DTF 119 IV 326 consid. 7b; TPF 2006 307 consid. 1.2). Il sequestro diventa effettivo solo quando l'autorità inquirente, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso quali conservare in quanto pertinenti per l'inchiesta: unicamente allora il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di interporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1).
- 3.2** In concreto, nella misura in cui indirizzato contro l'ordine di perquisizione del 4 settembre 2023, il reclamo del 7 settembre 2023 va dichiarato inammissibile.

4.

- 4.1** Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), nonché l'art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell'ambito di procedure d'inchiesta di diritto penale amministrativo.
- 4.2** In base all'art. 128 LD, le infrazioni in ambito doganale sono perseguite e giudicate, oltre che secondo la stessa LD, secondo la DPA. L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per quanto riguarda le infrazioni alla LIVA e alla LIAut, l'applicazione della DPA è prevista dall'art. 103 cpv. 1 LIVA risp. dall'art. 40 cpv. 1 LIAut. L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull'importazione spetta all'UDSC (art. 103 cpv. 2 LIVA). Giusta l'art. 40 cpv. 2 LIAut, l'autorità competente per perseguire e giudicare è l'UDSC (nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2022; RU 2020 2743).

Nell'ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

- 4.3** L'UDSC è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l'inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l'istanza presentata

dall'UDSC il 21 settembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

5.

5.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d'informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di apparecchiature elettroniche sottostà alla suddetta normativa.

5.2 Nell'ambito di un'istanza di levata dei sigilli ai sensi dell'art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronunciarsi sull'esistenza delle infrazioni contestate all'imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3) alla luce dei criteri di cui al consid. 6.1.

La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

6.

6.1 L'autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All'uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D'altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell'adempimento della fattispecie. Differentemente dai *gravi* indizi di reato, i *sufficienti* indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvii).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l'inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L'autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l'esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di

registrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l'incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna connessione con l'inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell'8 maggio 2013 consid. 3.8.1 *in fine*, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

A questo stadio, l'autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'*utilità potenziale*, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell'8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'*utilità potenziale* per l'inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l'obiettivo perseguito (decisione del Tribunale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

6.2

6.2.1 Nel caso concreto, l'UDSC ha aperto un'inchiesta penale nei confronti dell'opponente a seguito dei seguenti fatti, riassunti nella domanda dell'UDSC: *“La A. AG si occupa della gestione di corridori ciclisti professionisti, a partire dal 2017 della squadra D. Giusta iscrizione a registro di commercio, B. a partire dal 20 febbraio 2019, è presidente della direzione della A. AG con firma individuale (doc. 00.00.06/001 – 00.00.06/002). La A. AG sulla scorta di un regolare contratto di prestazioni (doc. 01.12.04/001 – doc. 01.12.04/004), si è fatta mettere a disposizione per la stagione agonistica 2019 dalla C. SRL, (Italia [C. SRL]), 6 veicoli, di cui 3 veicoli pesanti e 3 ammiraglie (doc. 01.12.10/001 – 01.12.10/010). Tali veicoli sono stati importati nel territorio elvetico da personale estero ingaggiato dalla società A. AG, allo scopo di trasportare in Svizzera i corridori della squadra D. e prestare loro assistenza durante l'edizione 2019 del TdS. Al momento del passaggio del confine, a bordo dei citati veicoli vi era diversa merce, tra cui biciclette, accessori e pezzi di ricambio destinati ad essere utilizzati dai corridori della squadra D. nel corso del TdS, annunciata correttamente alle autorità doganali svizzere nel regime di ammissione temporanea per il tramite di un documento di ammissione temporanea (Carnet ATA; doc. 05.08.03/031 – 05.08.03/038). Contrariamente per i sopracitati 6 veicoli, al momento della loro immissione nel territorio elvetico, si presume che abbiano usufruito a torto dell'ammissione temporanea senza documenti doganali, nonostante*

fossero stati noleggiati sulla scorta di un regolare contratto di prestazioni e messi a disposizione sul territorio elvetico di una società con sede in Svizzera. Al termine dell'edizione 2019 del TdS tutti i veicoli e le merci citati sono stati esportati del territorio svizzero dal medesimo personale della A.AG ingaggiato in entrata" (BE.2023.18, act. 1, pag. 3 e seg.). Inoltre, "il 31 maggio 2022 è stato dapprima interrogato in qualità di persona informata sui fatti, B., membro del consiglio d'amministrazione dal 2017 e presidente del Consiglio di direzione dal febbraio 2019 della A. AG. Durante l'interrogatorio ha confermato l'esistenza di un contratto di prestazioni tra la sua società e la C. SRL, valido per un periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019 inerente alla fornitura di veicoli ed attrezzature destinati ad essere utilizzati durante le manifestazioni sportive avvenute nel 2019, tra queste anche il TdS (doc. 05.08.03/006). Inoltre ha affermato che i collaboratori della A. AG, incaricati d'importare i veicoli, erano informati del rilascio dei carnet ATA inerenti alla merce trasportata; contrariamente non lo sarebbero stati a riguardo dei veicoli (doc. 05.08.03/009). All'interno della A. AG, a partire dal 2020, sarebbero 2 collaboratori ad occuparsi delle questioni legate agli sdoganamenti ed ai rapporti con la C. SRL, E. e F. Tuttavia nel 2019 e prima non sarebbe a conoscenza dei responsabili (doc. 05.08.03/005). Il 13 settembre 2022 è stato interrogato, quale persona informata sui fatti, G., amministratore delegato della C. SRL dalla primavera del 2018 fino alla fine del 2019 e consulente di questa società a partire dal 2020 (doc. 06.08.06/003)" (ibidem, pag. 4). L'UDSC afferma che "sia nel corso dell'interrogatorio di B. del 31 maggio 2022 (doc. 0508.03/007 — 05.08.03/008) e di G. del 13 settembre 2022 (doc. 06.08.06/006 — 06.08.06/007), è stato confermato quanto l'avv. H. dello Studio legale dell'avv. Curzio Fontana, presente ad ambedue gli interrogatori, il 21 agosto 2020 ha prodotto all'intenzione dell'AD Sud, vale a dire la lista dei seguenti veicoli esteri utilizzati dalla A.AG nel corso dell'edizione 2019 del TdS: autocaravan Motorhome, imm. n° 1 (IT); autocarro Iveco Magirus, imm. n° 2, (IT); veicolo pesante Evo GMBH Setra 5 416, imm. n° 3 (IT); veicolo leggero Mitsubishi Outlander, imm. n° 4, (IT); veicolo leggero Mitsubishi Outlander, imm. n° 5, (IT); veicolo leggero Mitsubishi Outlander, imm. n° 6, (IT)" (ibidem, pag. 5). A mente dell'autorità inquirente, "gli interrogatori svolti hanno quindi permesso di accertare ch'è indubbio che la A. AG ha partecipato al TdS 2019 con i precitati 6 veicoli come pure che non è da escludere la sua partecipazione con altri veicoli alle edizioni del TdS 2017 e 2018. In tutte queste occasioni si presume abbia utilizzato veicoli esteri della C. SRL immessi nel territorio doganale, usufruendo a torto del regime di ammissione temporanea senza documenti doganali. Tuttavia le dichiarazioni rilasciate nel corso degli enunciati interrogatori come pure dei documenti raccolti finora in sede d'inchiesta, se da una parte hanno permesso di accertare la presenza di contratti inerenti ai fatti ed agli anni oggetto dell'inchiesta, dall'altra non hanno permesso di determinare con certezza il numero e la tipologia di veicoli esteri effettivamente impiegati dalla società A. AG. Inoltre

non è stato possibile determinare con sufficiente chiarezza, i ruoli assunti dai soggetti operanti in seno alla A. AG e dalla C. SRL in relazione agli impegni doganali e di conseguenza determinarne le loro specifiche responsabilità nel caso” (ibidem, pag. 5 e seg.).

6.2.2 Dopo aver richiamato il principio della celerità nella procedura penale, criticando sia i tempi dell'inchiesta che la misura della perquisizione, gli opposenti sostengono che *“l'unico motivo per cui è stata ordinata questa misura è per effettuare una caccia all'uomo da accusare per le pretese violazioni penali amministrative, dal momento che nulla aveva permesso di identificare, tra i vari attori coinvolti, il responsabile. Già solo per questo, l'ordine è da considerare perfettamente intempestivo, con l'unico obiettivo di effettuare una fishing expedition e trovare qualcuno da accusare per un reato penale amministrativo che, di fatto, non è mai stato commesso”* (BV.2023.30-31, act. 9, pag. 2 e seg.). Per il resto, essi affermano che *“nessuno ha mai informato la società della necessità di dover eseguire una particolare procedura per immettere temporaneamente i veicoli in Svizzera in occasione del Tour”,* precisando che *“nessuno di A. AG ha mai avuto intenzione di frodare le dogane svizzere”* (ibidem, pag. 3). Gli opposenti contestano quindi sia la perquisizione che la visione di tutti i documenti da parte dell'autorità. Tanto più che la misura sarebbe, a loro dire, *“sproporzionata, ingiusta nonché lesiva dei loro diritti, dato che i documenti informatici oggetto della perquisizione riguarderebbero “l'intera società, i suoi dati economici, bancari, i contratti, i rapporti con gli Studi legali in Svizzera e all'estero (...), tutti dati che meritano il mantenimento del segreto, che rientrano nella facoltà di non rispondere o di non deporre, che per di più non interessano minimamente l'inchiesta (...)”* (ibidem, pag. 5).

6.2.3 A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l'autorità richiedente afferma di essersi *“chinata dapprima sui fatti relativi al 2019, vale a dire su quelli concernenti l'importazione a scopo commerciale di 6 veicoli esteri, di cui si presume che nel corso di tale anno, in occasione dello svolgimento del TdS, abbiano usufruito a torto dell'ammissione temporanea senza documenti doganali, nonostante fossero stati noleggiati sulla scorta di un regolare contratto di prestazioni e messi a disposizione sul territorio elvetico di una società con sede in Svizzera; in un secondo tempo, sulla scorta delle affermazioni rilasciate dalle diverse persone informate sui fatti, anche sulla possibile e probabile immissione a torto di altri veicoli negli anni precedenti, ossia nel 2017 e 2018”* (BE.2023.18, act. 1, pag. 8). L'UDSC aggiunge che *“nella fattispecie, a riguardo della pertinenza per l'inchiesta delle informazioni contenute nella documentazione cartacea e informatica detenuta dagli opposenti e messa al sicuro il 4 settembre 2023 (...), l'autorità richiedente ritiene che essa nella misura in cui concerne le importazioni di veicoli esteri, non sdoganati o sdoganati solo in parte, nel 2019 e quelle possibili nel 2017*

e 2018 sia evidente. In sede dell'interrogatorio del 31 maggio 2022, B., organo responsabile della A. AG rispettivamente in sede di quello del 13 settembre 2022, G., amministratore delegato della C. SRL, hanno confermato la messa a disposizione e l'utilizzo di 6 veicoli impiegati nell'edizione del TdS 2019. Tuttavia non hanno saputo rispondere con chiarezza ai quesiti su chi abbia importato, quali veicoli, quando, attraverso quali valichi e mediante quale procedura doganale quest'ultimi siano stati importati. Pur ammettendo la medesima fattispecie per gli anni 2017 e 2018, in merito a medesimi quesiti sono rimasti ancora più vaghi (...). Infine anche gli ulteriori interrogatori di persone a conoscenza dei fatti come pure le diverse informazioni raccolte in sede d'inchiesta non hanno permesso di accertare in modo attendibile i fatti, ossia l'avvenuto sdoganamento dei veicoli in oggetto" (ibidem, pag. 8). Ipotizzando che le importazioni oggetto dell'inchiesta siano state perpetrate sull'arco di svariati anni, segnatamente dal 2017 al 2019, e quantificando, da un primo calcolo sommario e provvisorio, in circa fr. 100'000.- le imposte sottratte, l'autorità richiedente afferma che "la cernita delle informazioni contenute nella documentazione cartacea e informatica messa al sicuro permetterà con ogni probabilità all'autorità richiedente di concretizzare i suoi forti sospetti, evidenziando sulla base di contratti e accordi conclusi, particolarmente in base alla relativa messaggistica elettronica, elementi di rilievo atti ad individuare il numero e le quantità delle sospettate importazioni fraudolente come pure gli autori responsabili delle infrazioni descritte. È pertanto plausibile che la consultazione della documentazione cartacea e informatica detenuta dagli oppositori sia in grado di far luce su questi punti, osservando in tal modo il principio della potenziale utilità" (ibidem, pag. 9).

- 6.3** Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell'ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l'UDSC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte e che i dati contenuti nella documentazione cartacea e nelle apparecchiature informatiche poste sotto sigillo, elencate nel processo verbale di perquisizione del 4 settembre 2023 (v. atto 01.05.06 001 e seg. incarto UDSC), presentino un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta. Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all'inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. L'autorità richiedente ha già in ogni caso ribadito che la perquisizione della documentazione cartacea e delle apparecchiature informatiche verrà effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti aziendali ivi contenuti, conformemente ai disposti dell'art. 50 cpv. 1 DPA, aggiungendo che le informazioni protette, rapidamente individuabili e comunque tutelate dal segreto d'ufficio, saranno scaricate ai fini dell'inchiesta (v. BE.2023.18, act. 1, pag. 9).

7. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'UDSC deve essere accolta. Non essendo i dati contenuti nella documentazione cartacea e nelle apparecchiature informatiche oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA – pur menzionando in maniera del tutto vaga rapporti con studi legali in Svizzera e all'estero (v. BV.2023.30-31, act. 9, pag. 5), gli opposenti non hanno minimamente spiegato in che misura si tratterebbe di documenti protetti dal segreto professionale o non piuttosto di documenti di natura commerciale estranei all'attività tipica dell'avvocato (v. DTF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 4A_343/2019 del 5 giugno 2020 consid. 3.2.1) –, l'UDSC è autorizzato a procedere esso stesso al dissigillamento e alla cernita della documentazione cartacea e dei dati delle apparecchiature informatiche elencate nel processo verbale di perquisizione del 4 settembre 2023 (v. atto 01.05.06 001 e seg. incarto UDSC).

8. Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, agli opposenti, parti soccombenti, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2'000.– in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato (v. BV.2023.30-31, act. 4). Non vengono per contro assegnate ripetibili all'UDSC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le cause BV.2023.30-31 e BE.2023.18 sono congiunte.
2. La richiesta di ottenere un ulteriore termine per completare il reclamo è respinta
3. Il reclamo è inammissibile.
4. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
5. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea e dei dati contenuti nelle apparecchiature informatiche degli opposenti.
6. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico degli opposenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.

Bellinzona, 1° febbraio 2024

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Curzio Fontana
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).